

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI  
SERVIZI SISTEMICI

CODICE C.I.G. ....

Importo netto: Euro =

Impresa aggiudicataria: .....

tra:

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE (C.F. 97704430012 - P.I. 09903230010),  
con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza della Repubblica 4, 10078, Città di Venaria  
Reale (TO), in persona del Direttore *pro tempore* Dott..... nato a ..... (.....) il  
.../.../.....e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito  
“**Consorzio**” o “**Committente**”)

e

....., con sede legale in ....., Via ....., iscritta al  
Registro delle Imprese di..... al numero REA....., codice  
fiscale..... e Partita IVA ....., rappresentata da.....,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nato a .....(....) il ...../...../....., e  
domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società (in seguito “**Appaltatore**”).

**PREMESSO CHE**

- con determina a contrarre prot. .... adottata il ..... , la Committente  
ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs 36/2023, da  
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio di outsourcing dei  
servizi sistemici del complesso della Reggia di Venaria Reale;
- a seguito dell’espletamento di indagini di mercato, in data ...../...../..... la Committente ha  
inviato a n. .... operatori del settore la lettera d’invito a presentare offerta per l’affidamento in  
oggetto (Allegato 1);

- entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d'invito per la presentazione delle offerte sono pervenute n. .... (.....) offerte;
- la gara è stata esperita in data ..... e al termine di tale verifica l'offerta con il ribasso maggiore è risultata essere quella presentata dall'impresa ....., con sede in ....., ..... - .....%, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti (Allegato B – offerta);
- il Consorzio ha accertato la sussistenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023, di quelli speciali prescritti dai documenti di Gara, nonché la veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC dell'Appaltatore in corso di validità (Allegato C);
- con provvedimento prot. n. .... del ....., il Consorzio ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta economica da questi presentata che, sebbene non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- con lettera prot. n. .... del ....., l'aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara, ai sensi dell'art. 90, co. 1, d.lgs. 36/2023.

## **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le Premesse e gli Allegati, anche se non materialmente allegati al presente contratto, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“**Contratto**”).

#### **Articolo 2 - Oggetto dell'appalto**

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'esecuzione del servizio di outsourcing dei servizi sistemici del complesso della Reggia di Venaria Reale (“**Appalto**”).

2. I servizi da eseguire sono quelli previsti all'art. 1 ["oggetto del contratto"] e 2 ["caratteristiche e descrizione del servizio e attività comprese nel contratto"] del Capitolato Speciale d'Appalto (il "C.S.A."), che si richiama integralmente.

### **Articolo 3 – Disciplina dell'appalto**

1. L'affidamento del contratto è concesso all'Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A. (Allegato 4), nel DUVRI (Allegato 5) e negli altri documenti progettuali i quali vengono allegati quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, al Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna.

2. Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) Lettera di invito e dichiarazioni amministrative di cui al Modulo I;
- b) Cauzione definitiva prodotta dall'Appaltatore;
- c) Polizze R.C.T./R.C.O., prodotte dall'Appaltatore.

3. In caso di contrasto tra previsioni si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) C.S.A.;
- c) Lettera di invito e dichiarazioni amministrative di cui al Modulo I;
- d) Altri documenti allegati al presente Contratto;
- e) Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia.

4. Per tutto quanto non previsto e/o specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 4 – Durata dell'appalto**

1. La durata del contratto è di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio, con eventuale proroga di ulteriori 24 mesi.

2. La proroga del contratto deve avvenire previa espressa comunicazione del Consorzio, almeno un

mese prima della scadenza dei 24 mesi.

3. Nel caso in cui il Consorzio, ricorrendone i presupposti, abbia disposto l'esecuzione in via di urgenza, i suddetti termini decorrono dalla data di avvio indicata nel verbale.

4. Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, sia in corso di definizione la nuova procedura di gara per la scelta del consulente, è fatto comunque obbligo all'Appaltatore di proseguire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

### **Articolo 5 – Corrispettivo dell'appalto**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Consorzio è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario rispetto ai valori posti a base d'asta. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore ammonta quindi ad € ..... IVA esclusa, di cui Euro ..... per il servizio biennale, suddivisi in euro ..... IVA esclusa, per i servizi a corpo ed euro ..... IVA esclusa, per i servizi a misura ed € ... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; ed euro ..... per eventuale proroga di ulteriore 24 mesi, suddivisi in euro ..... IVA esclusa, per i servizi a corpo ed euro ..... IVA esclusa, per i servizi a misura ed € ... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il corrispettivo è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi indicati nel Capitolato speciale, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Resta inteso che il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4. Il ribasso è stato determinato liberamente dall'Appaltatore e pertanto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio.

5. Il corrispettivo per l'attività oggetto del presente Contratto verrà corrisposto dal Consorzio previa accettazione dei documenti contabili e ricezione di fattura con scadenza a 60 gg d.f.f.m.

6. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11 del presente Contratto. In particolare, il

pagamento relativo al presente Contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate:

presso \_\_\_\_\_,

IBAN \_\_\_\_\_

nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

\_\_\_\_\_

7. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore, certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità o, in caso di professionisti non in possesso di D.U.R.C., attraverso il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

8. Per tutto quanto non indicato si rinvia all'art. 21 ["pagamenti"] del CSA.

#### **Articolo 6 - Avvio del servizio**

1. L'avvio del servizio verrà effettuato in conformità all'art. 17 ["Avvio del servizio e verbale di avvio"] del C.S.A., che si intende integralmente riportato.

2. Il RUP può in ogni caso autorizzare, con provvedimento motivato, l'avvio in via di urgenza subito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione da parte della Committente.

#### **Articolo 7 – Verifiche**

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione del Contratto, la verifica sulla correttezza dell'attività svolta e, nel caso in cui questa non sia conforme a quanto prescritto da Capitolato, il Consorzio potrà prevedere l'applicazione di una penale ai sensi del successivo art. 9 del presente Contratto, fermo restando il diritto di risoluzione di cui al successivo art. 16.

2. Tale verifica di regolare esecuzione del servizio in oggetto non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi non rilevati o rilevabili al momento della stessa verifica.

3. Per tutto quanto non indicato si rinvia all'art. 19 ["prescrizioni e verifiche del consorzio"] del CSA.

#### **Articolo 8 – Oneri e Obblighi dell'Appaltatore**

1. Si rinvia a tutto quanto indicato all'art. 11 ["Oneri e Obblighi a carico dell'Appaltatore"] del CSA.

## **Articolo 9 – Penali**

1. Per l'inadempimento delle prescrizioni contrattuali relativamente a ritardi o errori nell'adempimento delle prestazioni saranno applicate le penali indicate all'art. 12 ["penali"] del CSA cui si fa espresso rinvio.

### **Art. 10 – Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d'opera**

1. Il Consorzio può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

2. In particolare, il Consorzio può apportare modifiche al Contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

3. Le modifiche di cui al comma precedente, ordinate dal Consorzio, potranno essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 50 (cinquanta) per cento del Corrispettivo stimato. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Consorzio, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 10 (dieci) per cento del Corrispettivo stimato. Le modifiche devono essere approvate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

5. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono sottoposte alle condizioni previste dal Contratto e, in particolare, all'applicazione del ribasso indicato nell'Offerta Economica.

6. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

#### **Art. 11 – Subappalto**

1. Il subappalto non è ammesso, conformemente a quanto accettato e dichiarato in sede di offerta dall'Appaltatore.

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all'art. 4 del presente Contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara in oggetto (CIG .....).

2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

3. L'Appaltatore deve comunicare al Consorzio eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

4. Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. Il Consorzio risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

#### **Art. 13 – Garanzia fidejussoria**

1. A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fidejussione nr. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro\_\_\_\_, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore.

2. La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto il Consorzio ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio. In caso di inottemperanza, la reintegrazione potrà essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

#### **Art. 14 – Assicurazione**

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del Contratto deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa rilasciata da ....., n. ....(Allegato E) a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio (All risks), avente validità decorrente dalla data di stipulazione del contratto o consegna anticipato del servizio, ove prevista dal Consorzio, e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO).

3. Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 15 – Attestazione di regolare esecuzione**

1. In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà impartire prescrizioni all'Appaltatore e verificare il regolare e puntuale svolgimento del Servizio.

2. In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio provvederà a effettuare le necessarie contestazioni affidando all'Appaltatore un termine per provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancato rispetto del predetto termine, il Consorzio applicherà le penali contrattuali e nei casi più gravi potrà risolvere il Contratto.

3. Eventuali danni e costi aggiuntivi relativi a prestazioni non conformi verranno addebitati all'Appaltatore.

4. In ogni caso, il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dal completamento del Servizio, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.

5. In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del CTP e dei relativi documenti allegati, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, non autorizzando nel frattempo il pagamento del corrispettivo. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

#### **Art. 16 – Risoluzione e recesso**

1. Il venir meno, durante l'esecuzione del Contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di invito determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Consorzio.

2. Il Contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il Contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto;
- c) nel caso di ingiustificata sospensione del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- d) nel caso in cui l'Appaltatore, su espressa richiesta del Consorzio di assistenza/consulenza presso la propria sede, non sia disponibile a recarsi presso di essa nei tempi concordati;
- e) nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- f) nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'Appaltatore;
- g) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- i) nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11 del presente Contratto;
- j) nel caso di inadempimento delle obbligazioni individuate dal precedente art. 12 del presente Contratto;
- k) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.

4. Nel caso di risoluzione, il Consorzio si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

5. Il provvedimento di risoluzione del Contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.

6. Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

7. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente Contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Consorzio a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

#### **Art. 17 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione**

1. Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Maurizio Reggi e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è .....

#### **Art. 18 – Modello Organizzativo e Privacy**

1. Il Consorzio, in ottemperanza alla normativa ex D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e si è dotato di un Codice Etico di Comportamento, entrambi consultabili nel sito <http://www.lavenaria.it/it/corruzione>.

2. Il Codice Etico di Comportamento definisce l'insieme dei valori e dei principi che informano l'attività del Consorzio e stabilisce le regole di condotta per i rapporti con i nostri Collaboratori, con i nostri Clienti e Fornitori e più in generale con tutti i Partners che collaborano con il Consorzio stesso.

3. Tutti coloro che operano il Consorzio sono tenuti a conoscere e rispettare i principi ivi contenuti, astenendosi da qualsivoglia condotta illecita o, comunque, potenzialmente rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 ovvero in contrasto con le linee di comportamento sancite dal Codice Etico.

4. L'eventuale violazione dei principi sanciti dal Codice Etico di Comportamento nell'ambito delle attività svolte in attuazione di rapporti contrattuali con il Consorzio potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'art. 1456, c.c.; ovvero la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso da parte del Consorzio medesimo. Nell'ambito dei singoli rapporti può essere

convenuta anche l'applicabilità di ulteriori sanzioni. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti.

5. Il Consorzio ha provveduto, altresì, a nominare il proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che è possibile contattare presso la sede dell'Ente o all'indirizzo [rpc@lavenariareale.it](mailto:rpc@lavenariareale.it); nonché l'Organismo di Vigilanza, consultabile all'indirizzo [odv@lavenariareale.it](mailto:odv@lavenariareale.it).

6. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si precisa che:

- a. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti il presente contratto;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'esecuzione del presente contratto. Un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'impossibilità di perfezionare il presente contratto;
- c. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge;
- d. per l'informativa sul trattamento dei dati prevista dall'art. 13 del Regolamento UE (GDPR) si rinvia a quanto previsto dallo stesso Regolamento

7. Il Consorzio, titolare del trattamento dei dati personali del servizio e delle attività ad esso collegate, designa l'Appaltatore Responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

8. Per tutto quanto non indicato si rinvia all'art. 23 ["Privacy E Trattamento Dei Dati Personali"] del CSA.

#### **Art. 19 – Cessione del credito**

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

2. In caso di cessione del Corrispettivo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute.

3. In ogni caso, l'atto di cessione dovrà prevedere la facoltà del Consorzio di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

#### **Art. 20 – Controversie - Accordo bonario**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

#### **Art. 21 - Spese contrattuali e oneri fiscali**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all'esecuzione del Servizio.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.

#### **Articolo 22 – Elezione di domicilio**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Consorzio:

P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO);

L'Appaltatore:

.....

#### **Articolo 23 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Venaria Reale, li .....

Il Direttore del Consorzio

L'appaltatore